



azienda sanitaria locale  
matera



Accordo di collaborazione e cooperazione  
(Progetto Epibas)

tra

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica

e

Azienda Sanitaria di Matera

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

TRA

*FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA*, in seguito denominata Fondazione, con sede in Via Verrastro n.1 – Potenza , Codice Fiscale 96080610767 nella persona del Presidente dott.ssa Francesca Antonella Amodio , nata a Potenza (PZ) il 10/10/1959, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione

E

*L'AZIENDA SANITARIA di MATERA*, in seguito denominata Azienda, con sede in Matera alla via Montescaglioso, Codice fiscale e partita IVA n. 01178540777, nella persona del Commissario, con i poteri del Direttore Generale, Dr. Pietro QUINTO, nato il 8/8/1962 domiciliato per la carica presso l'Azienda

### Premesso che

- la Regione Basilicata ha ravvisato la necessità di rafforzare la conoscenza scientifica sui meccanismi di azione sulla salute umana dei determinanti ambientali, al fine di valutare l'impatto sanitario delle relative esposizioni ed orientare così, anche a fini preventivi, le politiche regionali.
- La giunta regionale con **DGR 320/2016** ha deliberato di promuovere una indagine epidemiologica ambientale nel territorio della Regione Basilicata individuando la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica il soggetto incaricato a definire e gestire le modalità attuative dell'indagine epidemiologica ambientale in ambito regionale;
- Con la suddetta DGR 320/2016 la Giunta Regionale da mandato alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica di predisporre e sottoporre alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza, un progetto di indagine epidemiologica avente ad oggetto la

---

sorveglianza sanitaria delle zone a rischio di inquinamento ambientale in Basilicata, articolato nelle seguenti fasi:

- Preliminare ricognizione dei progetti di studio condotti e/o in corso di realizzazione, rivolti alla sorveglianza sanitaria in Basilicata in aree a forte rischio ambientale;
- Definizione di un progetto di sorveglianza sanitaria per analizzare lo stato di salute dei residenti in Val d'Agri;
- Elaborazione di un sistema di sorveglianza che consenta di individuare indicatori di eventuale contaminazione ambientale e le patologie specifiche (relative a apparato respiratorio, cardiologico e oncologiche);
- Definizione di un modello di "sorveglianza sanitaria" da applicare in altre aree a rischio di inquinamento ambientale site nella Regione Basilicata;
- Con **DGR 1545 del 30/12/2016** la Giunta Regionale ha approvato il progetto di indagine epidemiologica EPIBAS e il relativo schema di convenzione operativo tra la Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;
- Il progetto Epibas prevede le seguenti azioni:
- **IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO**
- **CRITERI ARRUOLAMENTO SOGGETTI**
- Selezione campione
- Somministrazione del questionario
- Inquadramento anamnestico

#### **EPIDEMIOLOGIA MOLECOLARE**

Sorveglianza Salute Respiratoria, Cardiovascolare e Oncologica

Indagini ematochimiche/molecolari

Biobanca

#### **ELABORAZIONE DATI**

#### **COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLO STUDIO**

- 
- In data 25/01/2017 veniva sottoscritta la Convenzione operativa tra Regione Basilicata e Fondazione BRB per la realizzazione del progetto Epibas;
  - Con DGR 233/2018 la Giunta della Regione Basilicata, ravvisando l'opportunità di ampliare l'ambito territoriale da sottoporre all'indagine di sorveglianza sanitaria anche al Comune di Pisticci, con particolare riferimento all'area di Pisticci Scalo, deliberava di estendere la portata applicativa della Convenzione attuativa del progetto EpiBas di cui alla DGR n. 1545/2016 al territorio del comune di Pisticci, con particolare riferimento all'area di Pisticci Scalo;
  - Lo studio intende valorizzare le potenzialità che possono derivare da una sistematica e pianificata integrazione tra ricerca e assistenza sanitaria, determinando così un significativo innalzamento dei reciproci livelli di consapevolezza relativi al reale stato di salute di una popolazione;
  - La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, l'Azienda Sanitaria di Matera hanno sottoscritto un Accordo finalizzato ad *“una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline di comune interesse e che si attuerà concretamente tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione didattica e/o scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi”*
  - Nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire, a partire dal progetto Epibas, una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative ovvero progetti e programmi congiunti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

---

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo a cui, successivamente e previo consenso delle parti, potranno aderire anche altri soggetti interessati al rapporto di partnership.

## **Art. 2**

---

Le Parti concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime.

## **Art. 3**

---

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi di ricerca e sviluppo e di formazione.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione ed a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo di collaborazione.

La collaborazione si concretizzerà attraverso:

- Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse;
- Realizzazione di progetti di formazione di comune interesse;
- Tirocini Formativi di studenti e dottorandi presso i laboratori della Azienda Sanitaria di Matera;
- Scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per le Parti;
- Promozione di iniziative comuni come seminari, convegni, eventi, etc.

## **Art. 4**

---

L'AZIENDA SANITARIA di MATERA si impegna a:

- Somministrare i questionari *“contenente informazioni sulla salute, sull'esposizione a fattori di rischio individuali, ambientali e sociali e sulle abitudini di vita”* presso la struttura ospedaliera di \_Tinchi comune di Pisticci ( MT)\_;

- 
- Eseguire la sorveglianza Sanitaria per la Salute Respiratoria, Cardiovascolare e Oncologica
  - Garantire strutture e professionalità necessarie al prelievo e alla conservazione dei campioni ematici fino al successivo trasferimento degli stessi presso una biobanca certificata.
  - Pianificare l'esecuzione del pannello di esami, a scopo diagnostico, per una completa sorveglianza sanitaria prevista dal progetto EPIBAS, relativamente all'area prevista dalla DGR 233/2018;
  - Organizzare la comunicazione degli esiti dello studio ai soggetti arruolati

#### **Art. 5**

---

La FONDAZIONE BASILICATA DI RICERCA BIOMEDICA si impegna a:

- Garantire la somministrazione dei questionari *“contenente informazioni sulla salute, sull'esposizione a fattori di rischio individuali, ambientali e sociali e sulle abitudini di vita”*
- Effettuare le indagini molecolari esclusivamente per finalità di ricerca. Il pannello di indagini sarà definito tra i coordinatori del progetto e l'ISS.
- Organizzare la raccolta e elaborazione dati ottenuti tramite analisi biostatistica
- Pianificare il trasferimento dei campioni in una biobanca presso una struttura certificata per tale attività

#### **Art. 6**

---

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti designano, quali Referenti responsabili dell'attuazione del presente accordo:

- il dott. Attilio Martorano - Presidente del comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Martorano con il supporto della Responsabile della Segreteria Scientifica del

---

Comitato Scientifico e di Coordinamento della Fondazione BRB dr.ssa Rosa Anna Cifarelli.

- \_\_\_\_\_, per l'Azienda Sanitaria di Matera,

#### **Art. 7**

---

I risultati tecnico-scientifici sviluppati separatamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Operativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli concordemente secondo le norme e le disposizioni del diritto industriale.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dal proprio personale.

#### **Art. 8**

---

Il presente accordo avrà una durata di due anni dalla data di sottoscrizione delle Parti.

Esso potrà essere prorogato solo previo accordo scritto tra le Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, adducendo congrua motivazione. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti. In caso di esercizio della facoltà di recesso, per un periodo di cinque anni da tale data, le Parti si impegnano a non svolgere attività in concorrenza, già oggetto di sviluppo congiunto; ciò in osservanza dei rispettivi diritti di proprietà industriale come sopra regolati ed, in ogni caso, con l'esplicito e specifico impegno a proteggere e valorizzare i risultati tecnico-scientifici acquisiti, del caso altresì prevenendo e manlevando l'altra parte rispetto ad azioni e pretese da parte di terzi.

## **Art. 9**

---

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente circa il livello di riservatezza di qualsiasi documento od informazione che Esse abbiano a scambiarsi, in ragione dell'attività scientifica.

E' fatta salva in ogni caso la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:

- di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino;
- ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

## **Art. 10**

---

Resta inteso che, con il presente accordo di intesa, non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro.

Ove una o più clausole del presente accordo fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente accordo dovrà essere inviata a mezzo di posta, posta elettronica, fax o consegnata a mano alle Parti presso le loro rispettive sedi e recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi.



## **Art. 11**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 679/2016, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia in forma automatizzata sia in forma cartacea, ai soli fini della esecuzione del presente accordo.

Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza, previste dal citato D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

Le Parti dichiarano che i dati riportati nel presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente accordo di intesa, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-16-17-18-19 del Regolamento UE n. 679/2016

## **Art. 12**

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Matera.

Il presente accordo consta di dodici articoli e sette pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in due originali di uguale valore.

Potenza,

Per La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica

Per l'Azienda Sanitaria di Matera

La Presidente

Il Commissario

Dr.ssa Francesca Antonella Amodio

Dr Pietro Quinto

